



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2102 del 23 dicembre 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta dell'11 novembre 2019, in relazione al ricorso n. 3345, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi inerenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento ai doveri di informazione in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari al momento dell'acquisto, nonché per la mancata rilevazione del carattere non appropriato dell'operazione.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver presentato un reclamo in data 14 settembre 2018, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del giorno 19 dello stesso mese in maniera giudicata insoddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di aver eseguito, a valere sulla prestazione di un servizio di consulenza da parte dell'intermediario, *«una serie di operazioni di acquisto di azioni [...] e obbligazioni convertibili in azioni [...] senza essere stato informato sulle reali caratteristiche del prodotto finanziario e sulla circostanza che il prodotto acquistato fosse un titolo illiquido»*.

In particolare il ricorrente si duole dell'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di informazione precontrattuale rispetto ad una serie di operazioni di investimento che si sono scandite in un prolungato arco di tempo, e che si sono da ultimo concentrate negli anni 2009, 2013 e 2014.

Oltre a eccepire la nullità delle operazioni di investimento – vizio dedotto sia sotto il profilo del difetto della forma scritta del contratto quadro, sia sotto il più ampio, e generico, profilo del *«difetto del consenso»* - il ricorrente si duole soprattutto del fatto di non essere stato informato delle natura dei prodotti oggetto delle operazioni e dalla loro sostanziale assenza di liquidità, oltre che del carattere non adeguato al proprio profilo, che viene ricondotto al paradigma dell'investitore che - in ragione della propria formazione e del proprio titolo di studio (il ricorrente è geometra) - *«non è nelle condizioni di conoscere prodotti finanziari [complessi] né [...] ha esperienze in materia di acquisto di prodotti finanziari di questo tipo»*.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto alla restituzione del capitale complessivamente investito, pari a € 81.128,89, e, in subordine, al risarcimento dei danni quantificati in misura pari alla differenza tra il capitale impiegato per gli investimenti e *«l'attuale valore di vendita»* dei titoli in portafoglio.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente premette una breve ricostruzione della relazione contrattuale intrattenuta con il ricorrente. Al riguardo precisa che il ricorrente è titolare di un

rapporto per la prestazione di servizi di investimento sin dal 1994, e che i suoi primi acquisti di azioni della banca sono avvenuti oltre vent'anni prima della presentazione del ricorso. Il resistente segnala, infatti, che alla data del 14 settembre 2008 – ossia alla data che segna lo spirare del decennio antecedente il reclamo costituente il primo atto di messa in mora e interruttivo della prescrizione di eventuali pretese restitutorie e risarcitorie – il ricorrente aveva nel proprio *dossier* titoli già ben n. 4.934 azioni della banca.

Tanto premesso, dopo aver eccepito la prescrizione del diritto fatto valere per tutte le operazioni di acquisto di strumenti finanziari di propria emissione eseguite dal ricorrente prima del 14 settembre 2008 (rispetto alle quali il capitale investito ammonta a € 45.395,09), il resistente sostiene che le domande dovrebbero essere respinte anche con riferimento alle operazioni di investimento eseguite dopo tale data. Secondo l'intermediario il ricorrente era, infatti, «*perfettamente a conoscenza della tipologia dell'investimento sottoscritto*», anche perché ha sempre ricevuto, in occasione di ogni operazione, la scheda prodotto che descriveva le caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati, e che del resto egli ha sempre dichiarato di aver letto prima di impartire l'ordine di investimento.

In ogni caso, l'intermediario contesta anche la quantificazione del danno proposta dal ricorrente, sostenendo che dal capitale investito, oltre al valore attuale delle azioni, andrebbero detratti anche i proventi medio tempore percepiti dai predetti investimenti.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

Il ricorrente insiste nelle proprie deduzioni. In particolare replica all'eccezione di prescrizione delle pretese fatte valere con riferimento agli investimenti antecedenti il settembre 2008 osservando che «*il contratto, per sua natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere eliminato decorso il termine di 10 anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti [...] non si siano ancora esauriti*».

Nel merito il ricorrente si sofferma sulla documentazione prodotta dall'intermediario, ritenendo che la stessa non sia idonea a dimostrare

l'adempimento da parte di quest'ultimo degli stringenti obblighi informativi posti a suo carico.

5. Anche il resistente si è avvalso della facoltà di replicare.

L'intermediario ripropone le argomentazioni già svolte nella prima memoria difensiva, senza portare sostanziali elementi di novità al dibattito.

DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

È fondata, in primo luogo, l'eccezione sollevata dal resistente a proposito dell'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria azionata in relazione a tutte le operazioni di investimento eseguite dal ricorrente in data antecedente il 14 settembre 2008, vale a dire le operazioni eseguite oltre il decennio dal reclamo che configura il primo atto interruttivo della prescrizione.

Sul punto il Collegio ha chiarito che il *dies a quo* della decorrenza del termine decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria, che si faccia valere sul fondamento dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, si deve necessariamente indentificare con quello in cui si consuma l'inadempimento e in cui si realizza, conseguentemente, la lesione del bene protetto, ossia la lesione del diritto del cliente di poter orientare consapevolmente le proprie scelte di investimento. Non può essere, invece, seguita la tesi che vuole identificare il *dies a quo* nel giorno in cui si manifesta la perdita sull'investimento compiuto, giacché tale esito non solo rappresenta la normale alea implicita in ogni investimento ma - *specie quando si manifesta*, come nel caso, *a distanza di decenni* dalla decisione di compiere l'operazione – costituisce anche un evento che non necessariamente può dirsi una conseguenza immediata e diretta, in termini causali, dell'inadempimento agli obblighi che devono essere assolti nella fase precontrattuale da parte dell'intermediario.

2. La domanda deve essere comunque respinta anche rispetto alle operazioni eseguite in data successiva al 14 settembre 2008, e per le quali non è ancora maturata la prescrizione.

La domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità delle operazioni di acquisto degli strumenti finanziari è del tutto destituita di fondamento. È provata, infatti, l'esistenza di un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento regolarmente sottoscritto dal ricorrente. Né appare suscettibile di accoglimento la – peraltro generica – doglianza di “*difetto di volontà*” nell'esecuzione delle operazioni; che le operazioni siano state volontariamente eseguite appare un dato incontestabile, semmai potendosi discutere solo della reale consapevolezza dell'acquirente sulle caratteristiche degli strumenti finanziari; ma in questo caso si potrebbe al più discorrere di un vizio del consenso, come tale motivo di annullamento del contratto e non di una causa di nullità dello stesso.

3. Del pari da respingere, tuttavia, è la domanda di risarcimento dei danni conseguente all'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi.

In disparte la considerazione che in alcuni passaggi del ricorso l'istante sembra lamentare non già una carenza di informazione sulle caratteristiche e il grado di rischio degli strumenti finanziari al momento della genesi dell'investimento, quanto piuttosto che l'intermediario non gli avrebbe comunicato il successivo aggravamento (si veda, in questo senso, il passaggio del ricorso in cui il ricorrente lamenta che l'intermediario avrebbe «*omesso di informar[lo] che il prodotto finanziario sarebbe, in seguito, divenuto un prodotto illiquido*»), il punto dirimente è rappresentato dal fatto che la presenza di un più che significativo quantitativo di azioni (ben 4.934) nel portafoglio del ricorrente già al settembre 2008, e la circostanza che le stesse rinvenissero, a loro volta, da una serie di operazioni eseguite in arco di tempo estremamente prolungato, non può che corroborare l'affermazione del resistente circa la piena conoscenza, acquisita nel tempo dal ricorrente, degli strumenti finanziari per cui è controversia.

Tale circostanza consente allora di respingere la domanda risarcitoria. Ma non già perché nel caso di specie non sia, a rigore, configurabile un inadempimento dell'intermediario – che invero sussiste, non avendo il resistente fornito adeguata prova di aver assolto gli obblighi informativi in occasione delle operazioni contestate compiute dopo il settembre 2008 – quanto piuttosto perché la conoscenza degli strumenti finanziari e dell'emittente, già acquisita *aliunde* in ragione delle

pregresse operazioni, consente di affermare che la scelta del ricorrente di continuare ad investire sul titolo è maturata in maniera, per così dire, indipendente da quelli che sono stati i comportamenti dell'intermediario, sicché anche una più dettagliata informazione somministrata dal resistente in occasione delle operazioni post-2008 non sarebbe stata in grado – secondo il principio del “*più probabile che non*” – di modificare quella che ben può considerarsi come un'abitudine inveterata di investimento del ricorrente.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi